

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/86 DELLA COMMISSIONE**

del 18 aprile 1986

**che modifica il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1111/86<sup>(4)</sup>, stabilisce che i contratti e le dichiarazioni di distillazione conclusi nel quadro della distillazione di vino da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986 devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento entro e non oltre il 21 aprile 1986; che, dato il ritardo nella pubblicazione degli atti necessari, è necessaria una proroga di tale termine per permettere a tutti i produttori di beneficiare del provvedimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 854/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 ».

2) All'articolo 5:

— al paragrafo 1, la data « 5 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 26 maggio 1986 »,

— al paragrafo 2, la data « 20 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 9 giugno 1986 »,

— al paragrafo 3, la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ».

3) All'articolo 6, la data « 30 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 20 giugno 1986 ».

4) All'articolo 13, paragrafo 1:

— al primo comma la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 »,

— al secondo comma la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ».

5) All'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, la data « 30 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 21 luglio 1986 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 18. 4. 1986, pag. 21.